

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 107

martedì, 28 dicembre 2021

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALILEGGI REGIONALI
LEGGI REGIONALE 24 dicembre 2021, n. 50

Disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico dei gestori del servizio idrico integrato.

pag. 3

LEGGI REGIONALI
LEGGI REGIONALE 24 dicembre 2021, n. 51

Iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Modifiche alla l.r. 46/2015.

" 21

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 24 dicembre 2021, n. 50

Disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico dei gestori del servizio idrico integrato.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Accordi

Art. 3 - Criteri di determinazione delle somme dovute per l'occupazione delle aree demaniali

Art. 4 - Contenuto degli accordi

Art. 5 - Approvazione dello schema di accordi

Art. 6 - Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 77/2016

Art. 7 - Rinuncia all'adeguamento al tasso di inflazione

Art. 8 - Norma finanziaria

Art. 9 - Entrata in vigore

ALLEGATI

ALLEGATO A - Tabelle per la regolarizzazione dei pagamenti pregressi (articolo 2, comma 2)

ALLEGATO B - Schema di accordo (articolo 5, comma 1)

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 5 agosto 2016, n. 55 (Riapertura termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni sui beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato. Modifiche alla l.r. 81/2015);

Vista la legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015);

Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);

Vista la legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 74 (Legge di stabilità per l'anno 2019);

Vista la legge regionale 27 luglio 2020, n. 73 (Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia);

Vista la legge regionale 27 novembre 2020, n. 93

(Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana");

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario definire un percorso volto alla gestione tecnico-amministrativa delle occupazioni in essere da parte dei gestori del servizio idrico integrato, nonché i criteri e le modalità di pagamento degli indennizzi e delle occupazioni del demanio idrico pregresse a far data dalla loro esigibilità individuata nell'anno 2014;

2. In attuazione di quanto disposto dalla l.r. 73/2020 si rende necessario definire i criteri per la quantificazione dell'importo dovuto da ciascun gestore, come definito in relazione alle varie tipologie di occupazione e riportato nelle tabelle di cui allegato A della presente legge;

3. È necessario individuare il termine del 31 dicembre 2021 per la sottoscrizione degli accordi volti alla semplificazione della procedura di rilascio delle concessioni per l'occupazione del demanio idrico;

4. Si rende altresì necessario individuare, nel contenuto degli accordi, la disciplina dei procedimenti amministrativi correlati alle interferenze tra le reti e gli impianti gestiti dai gestori del servizio idrico integrato e il demanio idrico;

5. La sottoscrizione degli accordi comporta per entrambe le parti significativi vantaggi in termini di benefici, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, oltre che di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze tra le reti tecnologiche e gli impianti e il demanio idrico;

6. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della

l.r. 2/1971, è dovuta a decorrere dall'annualità di rilascio della concessione;

7. Si rende necessario contenere il livello complessivo della pressione tributaria, anche in considerazione della natura del servizio offerto dai gestori del servizio idrico integrato e, pertanto, applicare le sanzioni amministrative in forma ridotta;

8. A seguito dell'elevato numero di occupazioni senza titolo emerse con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle province alla Regione è necessario introdurre una proroga al 31 dicembre 2022 per il rilascio, da parte degli uffici regionali, della concessione ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 77/2016, al fine di portare a termine le verifiche avviate sulle occupazioni in questione;

9. È necessario procedere ad una rapida attivazione degli interventi previsti nella presente legge mediante la stipula degli accordi previsti entro il 31 dicembre 2021 e, pertanto, si rende necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge definisce i criteri per la determinazione delle somme dovute dai gestori del servizio idrico integrato per la regolarizzazione dei pagamenti pregressi per le occupazioni del demanio idrico relative alle fattispecie di cui all'articolo 2 e definisce il contenuto degli accordi finalizzati alla definizione delle occupazioni del demanio idrico relative alle opere di ciascun gestore.

Art. 2
Accordi

1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato possono sottoscrivere, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021, specifici accordi con la competente direzione regionale volti alla regolarizzazione degli importi dovuti per l'occupazione pregressa del demanio idrico a decorrere dall'annualità 2014, alla semplificazione della procedura di rilascio delle relative concessioni e all'individuazione delle modalità di comunicazione delle variazioni delle reti tecnologiche e degli impianti presenti sul territorio di riferimento di ciascun gestore del servizio idrico integrato.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di una somma omnicomprensiva, definita nelle tabelle di cui all'allegato A, per la regolarizzazione dei pagamenti pregressi delle tipologie di occupazioni di cui

all'articolo 3, determinata per ciascun gestore sulla base dei criteri di cui alla presente legge.

Art. 3

Criteri di determinazione delle somme dovute per l'occupazione delle aree demaniali

1. Le somme di cui all'articolo 2, comma 2, sono definite, per ciascun gestore, nelle tabelle di cui all'allegato A della presente legge con riferimento alle seguenti tipologie di occupazione e ai criteri di seguito descritti:

a) occupazioni del demanio regolarmente concesionate (tipologia A). Il calcolo delle somme dovute è commisurato, a decorrere dall'annualità 2016, alla differenza tra l'importo dovuto e l'importo pagato, determinato ai sensi della normativa vigente e definito nella tabella A di cui all'allegato A della presente legge;

b) occupazioni del demanio rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico), (tipologia B). Il calcolo delle somme è commisurato alla differenza tra l'importo dovuto e l'importo pagato determinato ai sensi della normativa vigente come definito nella tabella B di cui all'allegato A della presente legge;

c) occupazioni del demanio senza titolo (tipologia C) di cui all'allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2019, n. 428 (Accordo di Programma per l'attuazione di un programma di interventi relativi al Settore fognatura e depurazione del servizio idrico integrato attuativo delle disposizioni di cui all'art. 26 della L.R.20/2006 e all'art. 19 ter del Regolamento Regionale n. 46/2008), afferenti alla tipologia "scarichi acque reflue", non ricomprese nelle tipologie di cui alle lettere a) e b). Il calcolo delle somme è commisurato al valore dei canoni arretrati calcolati per le annualità dal 2014 al 2021, determinati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2017, n. 888, cui si sommano le sanzioni di cui all'articolo 40 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni), ridotte ad un terzo ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e determinate a partire dal 1° gennaio 2016. Le somme e le maggiorazioni di cui alla presente lettera non sono gravate da interessi. All'indennizzo non si applica il pagamento dell'imposta di cui alla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione). La somma è definita nella tabella C di cui all'allegato A della presente legge.

2. Ai fini della definizione delle somme di cui all'allegato A, tabella B:

a) in deroga all'articolo 1, comma 6, della l.r. 77/2016, il canone di riferimento per l'annualità 2016 è commisurato al canone minimo stabilito per ciascun utilizzo del demanio e delle relative aree ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.p.g.r. 60/R/2016;

b) la maggiorazione del 20 per cento è commisurata all'indennizzo dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 10 della l.r. 77/2016.

Art. 4

Contenuto degli accordi

1. Gli accordi definiscono la regolarizzazione degli importi dovuti per l'occupazione pregressa del demanio idrico a decorrere dall'annualità 2014, le modalità di rilascio delle relative concessioni, e le modalità di comunicazione delle variazioni delle reti tecnologiche e degli impianti presenti sul territorio.

2. La somma di cui all'articolo 2, comma 2, è corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o, in alternativa, gli accordi definiscono le modalità di rateizzazione della stessa. La rateizzazione non può essere superiore a cinque annualità e ciascuna rata, maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale ai sensi di quanto previsto nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana"), deve essere pagata entro il 31 dicembre di ciascun anno. In caso di rateizzazione dell'importo, la prima annualità è dovuta entro il 31 dicembre 2021.

3. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge e dall'accordo stipulato o il mancato pagamento, anche di una sola annualità, della somma di cui al comma 2, nei termini definiti nell'accordo, comporta la decadenza dell'accordo medesimo stipulato ai sensi del comma 1.

4. Le concessioni sono rilasciate con procedura semplificata mediante la presentazione di una relazione asseverata da un professionista abilitato sulla compatibilità idraulica di cui all'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80), relativa a ciascuna interferenza fra le reti, il reticolo idrografico regionale e le occupazioni del demanio. A tal fine i soggetti gestori provvedono entro il 31 ottobre 2022 alla trasmissione della documentazione di cui al presente comma.

5. Qualora il gestore non presenti la relazione asseverata di cui al comma 4, il rilascio della concessione è effettuato ai sensi dell'articolo 13 del d.p.g.r. 60/R/2016 senza beneficiare della procedura semplificata di cui alla presente legge.

6. I gestori si impegnano a comunicare alla direzione regionale competente i dati georeferenziati in formato vettoriale delle ulteriori tipologie di occupazioni del demanio idrico, secondo le modalità definite negli accordi.

7. Alle occupazioni del demanio idrico senza titolo eventualmente accertate su segnalazione del gestore, successivamente alla stipula degli accordi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 10, della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016).

8. Le concessioni di cui alla presente legge sono rilasciate entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 4 con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

9. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), è dovuta a decorrere dall'annualità di rilascio della concessione.

Art. 5

Approvazione schema di accordi

1. Gli accordi di cui all'articolo 2 sono redatti secondo il modello, allegato B della presente legge.

Art. 6

Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 77/2016

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2022".

2. Nell'alinea del comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016, le parole: "Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022".

3. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016, dopo la parola: "2021" è aggiunta la seguente: ", 2022".

4. Al comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2022".

5. Al comma 13 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 le parole: "Per gli anni 2016 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2016 e 2021", le parole: "versata, entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "versata entro il 31 dicembre 2022" e le parole: "ai sensi del comma 6 per gli anni 2016, 2017 e 2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 6 per gli anni 2016, 2017 e 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022".

Art. 7

Rinuncia all'adeguamento al tasso di inflazione

1. Per l'annualità 2021, al canone di concessione di beni del demanio idrico e delle relative aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e al canone di concessione di derivazione di acque pubbliche di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della medesima l.r. 80/2015, non è applicato l'aggiornamento determinato sulla base del tasso di inflazione programmato.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 24 dicembre 2021

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.12.2021.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 29 novembre 2021, n. 39

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 3 dicembre 2021, n. 89

Proponenti:**Presidente** Eugenio Giani**Assessore** Monia Monni**Assegnata** alla 4^a Commissione consiliare**Messaggio** della Commissione in data 17 dicembre 2021**Approvata** in data 21 dicembre 2021**Divenuta** legge regionale 46/2021 (atti del Consiglio)

SEGUONO ALLEGATI

Allegato A - Tabelle per la regolarizzazione dei pagamenti pregressi (articolo 2, comma 2)

Tabella A - Occupazioni del demanio regolarmente concessionate (tipologia A)

Gestore	Indennizzo art.3 comma 1 a)
G.E.A.L.	€ 27.194,20
ASA Spa	€ 19.648,13
Acque Spa	€ 140.931,82
Acquedotto del Fiora Spa	€ 242.255,13
Gaia Spa	€ 121.409,13
Nuove Acque Spa	€ 109.770,86
Publiacqua Spa	€ 319.300,61
Totale	€ 980.509,88

Tabella B - Occupazioni del demanio rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1 della l.r. 77/2016 (tipologia B)

Gestore	Indennizzo art.3 comma 1 b)
G.E.A.L.	€ 4.200,84
ASA Spa	€ 95.766,08
Acque Spa	€ 685.310,99
Acquedotto del Fiora Spa	€ 247.237,82
Gaia Spa	€ 43.579,59
Nuove Acque Spa	€ 379.079,55
Publiacqua Spa	€ 453.586,60
Totale	€ 1.908.761,47

Tabella C - Occupazioni del demanio senza titolo (tipologia C)

Gestore	Numero scarichi	Indennizzo art.3 comma 1 c)
ASA Spa	136	408.000,00
Acque Spa	316	948.000,00
Acquedotto del Fiora Spa	598	1.686.500,00
Gaia Spa	784	2.352.000,00
Nuove Acque Spa	21	52.500,00
Publiacqua Spa	481	1.443.000,00
Totale		6.890.000,00

Allegato B - Schema di accordo (articolo 5, comma 1)**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****ACCORDO SOSTITUTIVO DI PROVVEDIMENTI CONCESSORI RELATIVI AD
OCCUPAZIONI DEL DEMANIO IDRICO AD OPERA DI IMPIANTI E RETI DI
APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE GESTITE DALLA SOCIETA'“ _____
S.p.A.”****TRA**

La Regione Toscana (di seguito “Regione”) con sede legale in Firenze, Palazzo Sacratini Strozzi, Piazza Duomo n. 10, codice fiscale e partita IVA 01386030488, in persona del Direttore *pro tempore* della Difesa del Suolo e Protezione Civile

E

La Società _____ S.p.A. (di seguito “_____”), con sede legale in _____, codice fiscale e Partita IVA _____, e qui rappresentata dal _____ giusta procura atto _____ del _____

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale _____, n. _____ (Disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico dei gestori del Servizio idrico integrato);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni);

Visto il Regolamento del 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80);

PREMESSO CHE

- la Regione Toscana ai sensi della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" è Ente competente per la gestione del demanio idrico.
- nell'esercizio di detta competenza la Regione cura i procedimenti per il rilascio delle concessioni per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio idrico;
- le concessioni del demanio idrico sono assentite a titolo oneroso ed i relativi canoni sono determinati con Delibera di Giunta Regionale ai sensi della L.R. 80/2015;
- ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e della L.R. 28 dicembre 2011, n. 69 "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle l.r. n. 25/1998, 61/2007, 20/2006,30/2005, 91/1998, 35/2011e 14/2007", la Società _____ svolge la funzione di gestore del SII nel territorio di _____;
- per lo svolgimento di suddetta attività la Società _____ gestisce impianti e reti tecnologiche di approvvigionamento idropotabile e fognatura che interessano anche il demanio idrico, determinando numerose interferenze (aeree, parallelismi, subalveo, opere accessorie, scarichi etc.) con corsi d'acqua costituenti il reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'art. 22 L.R. 79/2012 e ss.mm.ii.;
- con delibera n. 677 del 25-05-2020 la Regione Toscana ha approvato il Protocollo d'Intesa sulle misure urgenti a sostegno del servizio idrico integrato in ordine alle principali criticità derivanti dall'emergenza dovuta all'epidemia Covid - 19, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, e che prevede tra gli altri, l'impegno della Regione di giungere alla definizione delle occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato tenendo conto della natura del servizio offerto dai gestori medesimi;

TENUTO CONTO CHE:

- A seguito dell'elevato numero di occupazioni senza titolo emerse con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle province alla Regione si rende necessario definire con uno specifico accordo il rilascio delle concessioni per l'occupazione del demanio regionale di cui alla l.r.80/2015 e relativi regolamenti

attuativi che consenta di definire la complessa situazione pregressa ereditata nel passaggio delle funzioni mediante procedure semplificate che consentano di definire anche le verifiche avviate sulle occupazioni in questione;

- nell'ambito dei principi di efficienza ed efficacia che informano l'agire della pubblica amministrazione, la Regione Toscana con l.r. n. ___ del ___ ha stabilito che i soggetti gestori del servizio idrico integrato, possono sottoscrivere entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021 specifici accordi con la competente Direzione regionale volti alla regolarizzazione degli importi dovuti per l'occupazione pregressa, alla semplificazione della procedura di rilascio delle relative concessioni, e alle modalità di comunicazione delle variazioni delle reti tecnologiche e degli impianti presenti sul territorio.
- nell'ambito della suddetta legge, sono state individuate le fattispecie di occupazione demaniale a mezzo delle infrastrutture in argomento, riconducibili alle casistiche di seguito riportate:
 - a. occupazioni del demanio regolarmente concessionate (tipologia A).
 - b. occupazione del demanio rientranti nelle casistiche di cui all'articolo 1 comma 1 della l.r. 77/2016 (tipologia B).
 - c. occupazioni del demanio di cui all'allegato 2 della d.g.r.t. n. 428/2019, afferenti alla tipologia "scarichi acque reflue" non ricomprese nelle tipologie di cui alle lettere a e b (tipologia C);

PRESO RECIPROCAMENTE ATTO CHE:

- le Parti hanno ritenuto di giungere alla stipula dell'accordo di cui all'articolo 2 della l.r. n. ___ - del ___
- l'applicazione del presente Accordo comporterà per entrambe le parti stipulanti significativi vantaggi in termini di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa oltre che di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze tra le reti tecnologiche e gli impianti gestiti dalla Società _____ ed il demanio idrico quantificando il pagamento dei canoni concessori;
- ai sensi della l.r. ___ del _____ la Società _____ è tenuta al pagamento di una somma onnicomprensiva volta alla regolarizzazione dei pagamenti pregressi con riferimento alle tipologie di occupazioni sopracitate;
- il presupposto per la gestione unitaria delle posizioni afferenti alla Società " _____ " è la condivisione di una banca dati georeferenziata, in aggiornamento continuo, che permetta di determinare il numero e la tipologia delle interferenze, sulla base del quale definire la base

impositiva ai fini fiscali per la determinazione dei canoni di concessione annualmente dovuti e dell'imposta per l'utilizzo del demanio idrico;

Tutto ciò premesso e considerato, parte integrante del presente accordo, tra le parti come sopra costituite si stabilisce quanto segue.

ART.1 - OGGETTO

1. Il presente accordo in ottemperanza di quanto previsto dalla l.r. ___ del ___ definisce le modalità di regolarizzazione degli importi dovuti per l'occupazione pregressa del demanio idrico, le modalità di rilascio delle concessioni e le modalità di comunicazione delle variazioni delle reti tecnologiche e degli impianti in gestione alla Società ___ presenti sul territorio.
2. Con il presente accordo la Società _____ si impegna ad avviare, di concerto con gli uffici regionali competenti nel rilascio dei titoli concessori di cui al d.p.g.r. 60/R/2016, l'attività di accertamento e ricognizione delle occupazioni in essere del demanio idrico ad opera delle reti e degli impianti di cui al comma 1.
3. A seguito della ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti e i corpi idrici e le relative aree, il presente accordo definisce il percorso volto alla condivisione e all'implementazione di una banca dati georeferenziata, in aggiornamento continuo, che permetta di determinare il numero e la tipologia delle interferenze, sulla base del quale definire annualmente la base impositiva ai fini fiscali per la determinazione dei canoni di concessione e dell'imposta per l'utilizzo del demanio idrico.
4. A tal fine, la Società _____ si impegna a comunicare agli uffici territorialmente competenti i dati georeferenziati in formato vettoriale delle ulteriori tipologie di occupazioni del demanio idrico, secondo le modalità definite nel presente accordo.

ART. 2 - IMPORTI E CANONI DEMANIALI PER OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

1. La Società _____ al fine di regolarizzare le occupazioni pregresse del demanio idrico afferenti alle tipologie di cui all'articolo 3 della l.r. ___ del ___ è tenuta al pagamento di una somma onnicomprensiva pari ad euro _____, determinata secondo i seguenti criteri:
 - a) per le occupazioni del demanio regolarmente concessionate, di cui all'allegato 1- tabella A, è dovuta una somma pari a euro _____. Il calcolo della somma è commisurato, a decorrere dall'annualità 2016 ed è determinato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a)

della l.r. ____ del ____ . Nell'importo così determinato sono ricomprese sanzioni e interessi per ritardato pagamento così come stabiliti ai sensi della l.r. 57/2017.

b) per le occupazioni del demanio rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1 della l.r. 77/2016, di cui all'allegato 1- tabella B, è dovuta una somma pari a euro _____. Il calcolo della somma è commisurato a decorrere dall'annualità 2016 ed è determinato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), e comma 2 della l.r. ____ del ____ .

c) per le occupazioni del demanio di cui all'allegato 2 della d.g.r.t. n. 428/2019, afferenti alla tipologia "scarichi acque reflue" non ricomprese nelle tipologie di cui alle lettere a e b (tipologia C) è dovuta una somma pari a euro _____. Il calcolo della somma è commisurato a decorrere dall'annualità 2014 ed è determinato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della l.r. ____ del ____ .

2. La somma di cui al comma 1 è corrisposta:

opzione 1: in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2021

opzione 2: rateizzando l'importo nell'arco di ____ (massimo 5 anni). la prima annualità è dovuta entro il 31 dicembre 2021 e le successive devono essere pagate entro il 31 dicembre di ciascun anno, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale ai sensi di quanto previsto nel regolamento 61/R/2001.

3. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo e il mancato pagamento anche di una sola annualità della somma di cui al comma 1 nei termini definiti dal presente accordo comporta la decadenza dell'accordo medesimo, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, della l.r. ____ del ____.

4. Nei casi di cui al comma 3 gli uffici territorialmente competenti provvedono ad avviare l'attività di accertamento relativo alle occupazioni in essere.

5. Per le annualità successive al 2021, gli importi annualmente dovuti relativi ai canoni di cui all'articolo 28 del d.p.g.r. 60/R/2016 sono stabiliti annualmente sulla base del numero e della tipologia delle interferenze ricomprese nella banca dati di cui all'articolo 4.

6. Gli importi di cui al comma 5 sono determinati con riferimento alle tariffe annualmente vigenti, stabilite dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 6 della l.r. n. 80/2015 e corrisposti entro il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 3 – MODALITA' DI RILASCIO DEI TITOLI CONCESSORI

1. Per le occupazioni afferenti alle tipologie di cui all'articolo 2 del presente accordo, per cui non è stato ancora rilasciato il titolo concessorio gli uffici territorialmente competenti provvedono al rilascio della concessione con le modalità di cui alla l.r. ____/_____, secondo quanto definito nei commi 2 e 3.

2. Per le occupazioni di cui al comma 1 la concessione è rilasciata con procedura semplificata, mediante la presentazione di una relazione asseverata da un professionista abilitato sulla compatibilità idraulica relativa a ciascuna interferenza fra le reti e gli impianti, il reticolo idrografico regionale e le occupazioni del demanio idrico, utilizzando il modello di cui all'allegato 2.

3. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2, in ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. ___/2021 e decorrono dal 1 gennaio 2022. La correlata imposta è corrisposta al momento del rilascio della concessione a partire dall'anno di decorrenza.

4. Per le ulteriori occupazioni del demanio idrico di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 del presente accordo, gli uffici territorialmente competenti provvedono al rilascio della concessione con le modalità di cui alla l.r. ___/_____, secondo quanto definito nei commi 2 e 3.

ART. 4 – IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI

1. La banca dati di cui all'articolo 1 comma 3 costituisce il quadro conoscitivo di riferimento delle occupazioni da parte della società “_____” a mezzo di proprie infrastrutture e opere, interferenti col demanio idrico e relative pertinenze, afferenti alle tipologie A, B e C di cui all'articolo 3 della l.r. n. ___ 2021 e accertate sulla base delle informazioni condivise dalla società “_____” e dagli uffici territoriali competenti in materia di demanio idrico.

2. La banca dati di cui al comma 1 è soggetta ad una implementazione continua per quanto riguarda le interferenze/dismissioni, accertate nell'ambito del procedimento di ricognizione di cui all'articolo 1, avviato a seguito della stipula del presente Accordo e successivamente.

3. La banca dati, come sopra costituita ed implementata, costituisce il quadro conoscitivo per la determinazione dei canoni di concessione e dell'imposta annualmente dovuta.

4. La società “_____” comunica al settore regionale territorialmente competente, annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno di vigenza del presente accordo, la variazione della consistenza della propria rete a seguito dell'attività di accertamento di cui all'articolo 1 comma 2.

5. La Società _____ si impegna altresì a comunicare agli uffici territorialmente competenti i dati georeferenziati in formato vettoriale delle ulteriori tipologie di occupazioni del demanio idrico entro il _____.

6. Alle occupazioni del demanio idrico senza titolo eventualmente accertate su segnalazione del gestore, successivamente alla stipula del presente accordo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 comma 10 della l.r. 57/2017, oltre al recupero dei canoni progressivi.

ARTICOLO 5 - ISTANZE PER NUOVE CONCESSIONI/ADEGUAMENTI DI ESISTENTI INTERFERENZE

1. Le istanze di concessione per nuovi interventi che comportano occupazione del demanio idrico e relative pertinenze, sono presentate ai Settori regionali territorialmente competenti del Genio Civile, secondo le modalità previste dal d.p.g.r. n. 60/R/2016.
2. Per le istanze di cui al comma 1 gli uffici regionali provvedono al rilascio delle concessioni nelle modalità di cui al d.p.g.r. 60/R/2016.
3. Le nuove istanze vanno altresì ad implementare la banca dati delle interferenze di cui all'articolo
- 4.

ARTICOLO 6 – AGGIORNAMENTO PERIODICO DEI CANONI DOVUTI

1. La Regione provvede alla determinazione degli importi annualmente dovuti a decorrere dall'annualità 2022, sulla base delle occupazioni presenti nella banca dati di cui all'articolo 4, aggiornata a seguito dell'attività di accertamento di cui all'articolo 1 comma 2 del presente accordo.
2. La Regione Toscana, effettuato l'aggiornamento della banca dati, ne dà comunicazione alla società "_____".
3. Gli uffici territorialmente competenti provvedono a determinare gli importi annualmente dovuti sulla base delle informazioni di cui al comma 1;
4. I canoni annualmente dovuti sono rivalutati sulla base dell'indice di inflazione programmato, ferma restando la necessità di adeguamento per intervenute modifiche legislative.

ARTICOLO 8 - IMPOSTA DI REGISTRO

1. Il presente atto, redatto per scrittura privata semplice, è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 5 della Tariffa – Parte prima – allegata al D.P.R. 131/1986 ("concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative: 2%").

Ai fini della registrazione fiscale, l'importo del presente atto è definito in € _____.

Gli oneri di registrazione del presente atto sono a carico della società _____, che si impegna a produrre la quietanza di versamento; le formalità presso l'Agenzia delle Entrate sono a cura della Regione.

ARTICOLO 9 - DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si richiamano tutte le disposizioni di Legge e Regolamentari in materia.

Per gli effetti legali del presente atto la società _____ elegge domicilio presso la sede di _____, _____, e la Regione Toscana in Firenze, Piazza Duomo 10.

2. Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente Accordo, sarà competente il foro di Firenze.

ARTICOLO 10 - RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante la realizzazione delle attività prevista dal presente atto.

2. Le Parti, qualora le attività oggetto del presente accordo comportino un trattamento di dati personali, tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, n. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

I dati personali oggetto del trattamento potranno riguardare:

- tipologia dei dati personali: dati comuni, etc.;
- categorie degli interessati: professionisti, titolari imprese, rappresentanti legali, personale dipendente ditte interessate;
- tipologia del formato dei dati: testo, immagini;

3. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati, e sarà relativo ai dati strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti alle finalità di cui alla presente convenzione.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento.

Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

ARTICOLO 11 -Rinvio alla legislazione vigente

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni normative vigenti.

ARTICOLO 12- Approvazione specifica

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Cod. Civ., la Società _____, dopo averne presa attenta e specifica conoscenza e visione, approva e ed accetta espressamente le seguenti clausole: art.2 (importi e canoni demaniali per occupazioni e concessioni); art.4 (implementazione della banca dati) e articolo 6 (aggiornamento periodico dei canoni dovuti).

Allegati:

1 - "Tipologie di occupazione"

2 - Modello perizia asseverata

Il presente atto viene sottoscritto dalle Parti in triplice originale, per esigenze di registrazione fiscale.

Firenze, lì

Per la Società _____

Per la Regione Toscana _

Ing. Giovanni Massini_

Per la Società _____

Per la Regione Toscana

Ing. Giovanni Massini

CLASSIFICA: P.080.075
ALLA REGIONE TOSCANA

in bollo da €
16,00



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**DICHIARAZIONE ASSEVERATA SULLA
COMPATIBILITA' IDRAULICA DEI
MANUFATTI AI SENSI DEL RD 523/1904 - LR
41/2018 - DPGR N. 42/R/2018**

II/La sottoscritto/a Titolo:

Cognome Nome

c.f. nato/a a Prov.

con studio in Via/Piazza

n. CAP pec

e-mail tel.

in qualità di tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale n.

incaricato da nato a

il in qualità di

in relazione all'occupazione del demanio idrico di cui al d.p.g.r. 60/R/2016 della Regione Toscana, di seguito descritta:

1. Tipologia di Opera	
a.	Attraversamento
b.	Scarico acque reflue urbane meteoriche
c.	Parallelismo in alveo
d.	Manufatti in fascia di rispetto del corso d'acqua
e.	Altro
2. Caratteristiche e dimensioni dell'opera	
Descrizione:	
Nome corso d'acqua del reticolo idrografico:	
<i>(https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/difesa_suolo/#/viewer/openlayers/265):</i>	
Coordinate GAUSS-BOAGA(EPG 3003)	
X:	Comune di
Y:	
3. tipologia di occupazione (42/R/2018 art. 3 c.1)	
a.	Alveo
b.	Golena

c.	Argini	
d.	Fasce di rispetto dei corsi d'acqua (10 m)	

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità, relativamente a quanto sopra riportato,

DICHIARA ED ASSEVERA

la compatibilità idraulica delle opere realizzate ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del d.p.g.r. n. 42/R/2018 nel rispetto delle seguenti condizioni:

Compatibilità idraulica degli interventi ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del d.p.g.r. n. 42/R/2018	
a.	É assicurata la non alterazione del buon regime delle acque
b.	Non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua
c.	É compatibile con la presenza di opere idrauliche
d.	Non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde
e.	Non c'è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento
f.	Non c'è aggravio del rischio per le persone

che lo stato dei luoghi alla data del _____
allegate alla presente.

è conforme ai grafici e alle fotografie

Tale dichiarazione ASSEVERATA viene prodotta sotto la propria responsabilità, quale tecnico rilevatore delle opere previste dalla presente documentazione, in piena conoscenza delle proprie responsabilità ai sensi degli art. 359 e 481 del codice penale.

Luogo _____, data _____

firma

ALLEGATI:

- planimetria e sezione con l'ubicazione e le dimensioni dell'opera
- foto dell'opera

NB: la presente dichiarazione una volta compilata deve essere stampata in formato .pdf e firmata digitalmente.

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2021, n. 51

Iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Modifiche alla l.r. 46/2015.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

CAPO I

Iniziative relative a feste, celebrazioni e premi.
Modifiche alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 46
(Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie.
Abrogazione della l.r. 26/2001)

Art. 1 - Iniziative relative a feste, celebrazioni e premi. Modifiche al preambolo della l.r. 46/2015

Art. 2 - Iniziative relative a feste, celebrazioni e premi. Inserimento del titolo I nella l.r. 46/2015

Art. 3 - Soggetti coinvolti nello svolgimento delle iniziative. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 46/2015

Art. 4 - Celebrazioni delle ricorrenze istituzionali e delle personalità storiche della Toscana. Sostituzione della rubrica del capo II bis della l.r. 46/2015

Art. 5 - Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana. Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 46/2015

Art. 6 - Celebrazione delle personalità storiche della Toscana. Modifiche all'articolo 3 quater della l.r. 46/2015

Art. 7 - Premio regionale Innovazione Toscana. Sostituzione della rubrica del capo IV della l.r. 46/2015

Art. 8 - Premio regionale Innovazione Toscana. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 46/2015

Art. 9 - Iniziative relative a premi. Abrogazioni

CAPO II

Toscana 2050. Modifiche alla l.r. 46/2015

Art. 10 - Toscana 2050. Inserimento del titolo II e del capo I nella l.r. 46/2015

Art. 11 - Iniziative relative a Toscana 2050. Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 46/2015

Art. 12 - Programma e modalità organizzative delle iniziative per Toscana 2050. Inserimento dell'articolo 8 ter nella l.r. 46/2015

Art. 13 - Norma finanziaria relativa alle disposizioni del titolo II. Inserimento dell'articolo 8 quater nella l.r. 46/2015

Art. 14 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 3 bis, articolo 4, comma 1, lettere m bis) e n bis), e l'articolo 11, dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001)

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale 7 marzo 2017, n. 9 (Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana e degli anniversari storici. Istituzione dei premi regionali di valorizzazione del territorio toscano "Innovazione - Made in Tuscany" e "Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane". Modifiche alla l.r. 46/2015), ha modificato la l.r. 46/2015 che disciplina le iniziative istituzionali del Consiglio regionale prevedendo, inoltre, l'istituzione del premio "Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane" rivolto alle categorie più rappresentative della produttività e del commercio di tradizione della Toscana. Tale premio, con cadenza annuale, nelle intenzioni del legislatore doveva essere finalizzato alla promozione ed alla valorizzazione del sapere e del saper fare proprio del mondo produttivo e commerciale della Toscana attraverso il conferimento del riconoscimento di "Eccellenza toscana", unitamente ad una somma di denaro;

2. In fase di attuazione, nel caso di specie, a differenza di altri premi regionali, si sono registrate difficoltà organizzative che hanno interferito nella programmazione delle attività propedeutiche alla sua effettiva istituzione e si ritiene pertanto opportuno procedere alla sua soppressione;

3. Il Consiglio regionale intende promuovere la ricerca e l'innovazione per garantire lo sviluppo sostenibile, nonché l'individuazione di strumenti utili a valutare l'impatto sulle future generazioni delle politiche economiche, sociali e ambientali, nella consapevolezza che l'impegno per lo sviluppo sostenibile richiede integrazione nelle azioni di un'ampia platea di soggetti pubblici ma anche privati e della società civile;

4. L'abrogazione della previsione normativa concernente il premio regionale "Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane" consente di recuperare le relative risorse finanziarie, già a suo tempo previste ma non

impegnate, per assegnarle ad una destinazione più aderente alla mutata sensibilità collettiva legata ad esigenze di studio, di ricerca e di prefigurazione della condizione della Toscana del futuro;

5. Inoltre l'esperienza ad oggi maturata ha evidenziato la necessità di apportare alcune limitate modifiche alle denominazioni di ricorrenze e premi già disciplinati dalla l.r. 46/2015;

6. Si stabilisce l'entrata in vigore della legge al 15 gennaio 2022 per assicurare la copertura finanziaria delle misure previste al capo II, il cui finanziamento è previsto a partire dall'annualità 2022;

Approva la presente legge

CAPO I

Iniziative relative a feste, celebrazioni e premi.

Modifiche alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie.

Abrogazione della l.r. 26/2001)

Art. 1

Iniziative relative a feste, celebrazioni e premi.

Modifiche al preambolo della l.r. 46/2015

1. Al numero 2 del preambolo della legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "Capodanno toscano" sono sostituite dalle seguenti: "Capodanno dell'Annunciazione";

b) le parole: "Innovazione - Made in Tuscany" sono sostituite dalle seguenti: "Innovazione Toscana - Amerigo Vespucci";

c) le parole: "e il premio regionale "Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane" sono soppresse.

2. Al numero 4 quater del preambolo della l.r. 46/2015 la prima parola: "anniversari" è sostituita dalle seguenti: "personalità storiche", e le parole: "tali anniversari" sono sostituite dalle seguenti: "tali ricorrenze e personalità storiche".

3. Al numero 9 del preambolo della l.r. 46/2015 le parole: "Innovazione - Made in Tuscany" sono sostituite dalle seguenti: "Innovazione Toscana - Amerigo Vespucci".

4. Il numero 10 del preambolo della l.r. 46/2015 è abrogato.

5. Dopo il numero 10 del preambolo della l.r. 46/2015 è inserito il seguente:

"10 bis. Il Consiglio regionale intende sostenere la ricerca e l'innovazione per garantire lo sviluppo sostenibile e favorire l'individuazione di strumenti utili a valutare l'impatto sulle generazioni future delle politiche economiche, sociali e ambientali, nella consapevolezza che l'impegno per promuovere uno sviluppo sostenibile richiede integrazione nelle azioni di un'ampia platea di soggetti pubblici, ma anche privati, e della società civile;"

6. Dopo il punto 10 bis del preambolo della l.r. 46/2015 è inserito il seguente:

"10 ter. Per perseguire le finalità del punto 10 bis, il Consiglio regionale promuove, con il coinvolgimento di soggetti privati, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, degli enti regionali e degli enti del terzo settore, lo svolgimento di iniziative di studio, di ricerca ed eventi finalizzati a costruire le politiche regionali del futuro sotto il profilo economico, sociale e culturale;"

Art. 2

Iniziative relative a feste, celebrazioni e premi.

Inserimento del titolo I nella l.r. 46/2015

1. Prima del capo I della l.r. 46/2015 è inserito il seguente titolo: "TITOLO I - Feste, celebrazioni e premi".

Art. 3

Soggetti coinvolti nello svolgimento delle iniziative.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 46/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 46/2015 le parole: "di altri enti" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti regionali" e le parole: "del mondo dell'associazionismo di volontariato e del privato non lucrativo della Toscana" sono sostituite dalle seguenti: "e degli enti del terzo settore".

Art. 4

Celebrazioni delle ricorrenze istituzionali e delle personalità storiche della Toscana.

Sostituzione della rubrica del capo II bis della l.r. 46/2015

1. La rubrica del capo II bis della l.r. 46/2015 è sostituita dalla seguente: "Celebrazione delle ricorrenze istituzionali e delle personalità storiche della Toscana".

Art. 5

Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana.

Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 46/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 3 bis della l.r. 46/2015 le parole: "Capodanno toscano" sono sostituite dalle seguenti: "Capodanno dell'Annunciazione".

Art. 6

Celebrazione delle personalità storiche della Toscana.
Modifiche all'articolo 3 quater della l.r. 46/2015

1. La rubrica dell'articolo 3 quater della l.r. 46/2015 è sostituita dalla seguente: "Celebrazione delle personalità storiche della Toscana".

2. Al comma 1 dell'articolo 3 quater della l.r. 46/2015 le parole: "singoli anniversari storici la cui ricorrenza cada nell'anno in corso" sono sostituite dalle seguenti: "personalità storiche della Toscana".

Art. 7

Premio regionale Innovazione Toscana.
Sostituzione della rubrica del capo IV della l.r. 46/2015

1. La rubrica del capo IV della l.r. 46/2015 è sostituita dalla seguente: "Premio regionale Innovazione Toscana - Amerigo Vespucci".

Art. 8

Premio regionale Innovazione Toscana.
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 46/2015

1. La rubrica dell'articolo 5 della l.r. 46/2015 è sostituita dalla seguente: "Premio regionale Innovazione Toscana-Amerigo Vespucci".

2. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 46/2015 le parole: "Innovazione - Made in Tuscany" sono sostituite dalle seguenti: "Innovazione Toscana - Amerigo Vespucci".

3. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 46/2015 le parole: "Innovazione - Made in Tuscany" sono sostituite dalle seguenti: "Innovazione Toscana - Amerigo Vespucci".

Art. 9

Iniziative relative a premi.
Abrogazioni

1. Il capo V "Premio regionale Giovanni da Verrazano-Eccellenze toscane" della l.r. 46/2015 è abrogato.

2. L'articolo 6 "Premio regionale Giovanni da Verrazano-Eccellenze toscane" della l.r. 46/2015 è abrogato.

3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 46/2015 è abrogata.

CAPO II

Toscana 2050. Modifiche alla l.r. 46/2015

Art. 10

Toscana 2050.
Inserimento del titolo II e del capo I nella l.r. 46/2015

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 46/2015 è aggiunto il seguente titolo: "TITOLO II - Toscana 2050".

2. Dopo il titolo II della l.r. 46/2015 è aggiunto il seguente capo: "CAPO I - La Toscana del futuro".

Art. 11

Iniziative relative a Toscana 2050.
Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 46/2015

1. Dopo il capo I del titolo II della l.r. 46/2015 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 8 bis

Iniziative relative a Toscana 2050

1. Il Consiglio regionale promuove, con il coinvolgimento di soggetti privati, delle istituzioni scolastiche, degli enti locali, degli enti regionali e degli enti del terzo settore, lo svolgimento di iniziative di studio e di eventi volti a stimolare il più ampio dibattito e una generale riflessione sulla configurazione dell'immagine della Toscana del futuro sotto il profilo economico, sociale e culturale".

Art. 12

Programma e modalità organizzative
delle iniziative per Toscana 2050.
Inserimento dell'articolo 8 ter nella l.r. 46/2015

1. Dopo l'articolo 8 bis della l.r. 46/2015 è aggiunto il seguente:

"Art. 8 ter

Programma e modalità organizzative
delle iniziative per Toscana 2050

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale redige con deliberazione il programma delle iniziative culturali e di ricerca, tra cui in particolare l'istituzione di borse di studio e la sottoscrizione di convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 8 bis, nonché degli eventi finalizzati alla configurazione e valorizzazione dell'immagine della Toscana del futuro; ne stabilisce le modalità organizzative ed il relativo finanziamento.

2. Allo scopo di fornire un supporto nella programmazione e nella realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può nominare un comitato scientifico con funzioni consultive e di proposta."

Art. 13

Norma finanziaria relativa alle disposizioni del titolo II.
Inserimento dell'articolo 8 quater nella l.r. 46/2015

1. Dopo l'articolo 8 ter della l.r. 46/2015 è aggiunto il seguente:

“Art. 8 quater

Norma finanziaria relativa alle disposizioni del titolo II

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione delle iniziative di cui al titolo II, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2023-2024 del Consiglio regionale nel modo seguente:

- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all'esercizio 2022 alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca ed innovazione” Titolo 1 “Spese correnti”;

- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all'esercizio 2023 alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca ed innovazione” Titolo 1 “Spese correnti”;

- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all'esercizio 2024 alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca ed innovazione” Titolo 1 “Spese correnti”.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con la deliberazione del Consiglio regionale che approva il proprio bilancio di previsione quantificandone il relativo onere.”.

Art.14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 15 gennaio 2022.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 24 dicembre 2021

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.12.2021.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 2 dicembre 2021, n. 88

Proponenti:

Consiglieri Mazzeo, Scaramelli, Fratoni, Petrucci

Approvata in data 21 dicembre 2021

Divenuta legge regionale 43/2021 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 9 aprile 2015, n. 46

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624